

**XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE****CATANIA (4/6 OTTOBRE 2018)****MOZIONE**

Da più parti sono state effettuate analisi da cui risultano livelli di imposizione fiscale per i liberi professionisti non più sostenibili rispetto al loro reale imponibile e ciò in considerazione non solo del generale impoverimento economico della categoria, ma anche, ed evidentemente, da una pressione fiscale che non tiene conto degli effettivi costi che il professionista deve sostenere quotidianamente nello svolgimento della propria professione la maggior parte dei quali non venendo riconosciuti come spese esclusivamente imputabili alla professione non risultano essere detraibili andando ad incidere sull'imponibile.

L'attuale sistema delle deducibilità dei costi per un professionista come l'avvocato, prevede che questi possa solo parzialmente dedurre: le spese relative ai beni strumentali ad uso promiscuo (in misura del 50%); gli alberghi e ristoranti: sono deducibili al 75% dell'importo sostenuto e comunque nei limiti del 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. (Pertanto, se il 75% dei costi non è superiore al 2% del fatturato, si deduce il 75%; se invece è superiore, è possibile dedurre i costi nei limiti del 2%. Esempio: fatturato € 100.000; spese: € 3.500; 75% di 3.500 = € 2.625; limite deducibile: 2% di 100.000 = 2.000; importo non deducibile: € 1.500); le spese di rappresentanza: 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (es. omaggi alla clientela, cene offerte a clienti). Se si tratta però di spese alberghiere o di ristorante si rientra nella precedente previsione; i convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale (50% dell'ammontare, ivi comprese le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione); l'IRAP; l'IMU per gli immobili esclusivamente strumentali (deducibile per il 20%). Per gli immobili a uso promiscuo (studio e abitazione) è invece indeducibile.

Orbene,

**RITENUTO**

che la professione forense impegna il professionista in maniera continuativa e che il regime della deducibilità parziale dei costi per l'avvocato non risponde alla oggettiva realtà della professione;

che è indispensabile provvedere a fornire strumenti validi che perseguano il fine di scongiurare la crisi economica che sta minando la integrità e la indipendenza della professione forense;

che altre categorie di lavoratori indipendenti con partita iva hanno possibilità di deducibilità delle spese pur trovandosi a svolgere la loro attività professionale in condizioni paritetiche a quella dell'avvocato;

che pertanto è configurabile una violazione di disparità di trattamento per categorie professionali che pur svolgendo attività tra loro difformi utilizzano i medesimi beni strumentali (auto, motoveicoli), oppure usufruiscono di aliquote maggiori rispetto a quelle riconosciute per gli avvocati;

tutto ciò premesso si chiede al

**XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**

**Ribadita** l'essenzialità di un intervento finalizzato a contrastare la grave crisi economica che sta condizionando il libero esercizio della professione forense

**Ribadita**, quindi la necessità di una parità di trattamento rispetto ad altre categorie professionali,

**CONDANNATO**

l'attuale sistema di pressione fiscale ed in particolare al regime di deducibilità parziale delle spese sostenute per l'esercizio della professione

**IMPEGNA**

**LE RAPPRESENTANZE FORENSI, ISTITUZIONALI E POLITICHE**

affinché prevedano che le spese relative ai beni strumentali ad uso promiscuo prevedano una deducibilità non inferiore al 75%; che le spese relative agli alberghi ed ai ristoranti siano deducibili al 100% dell'importo sostenuto e comunque nei limiti del 4% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta; le spese di rappresentanza siano deducibili in misura non inferiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta; i convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale siano deducibili nella misura del 100% dell'ammontare, ivi comprese le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione; l'IMU per gli immobili esclusivamente strumentali sia deducibile nella misura del 50%; mentre per gli immobili a uso promiscuo (studio e abitazione) sia invece deducibile nella misura del 20%.

Avv. Pasquale Altamura

Avv. Roberta Nobile